



ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 19/03/2020  
**UFFICIO Segreteria Generale**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C.5 E 54 C.4 DEL D.LGS 267/2000: ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

## IL SINDACO

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19" e s.m.i , le Ordinanze regionali e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati;

### Atteso:

- che il D.P.C.M. 08.03.2020, all'art. 1 c.1 lettera a) prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- che il D.P.C.M 09.03.2020, all'art. 1 c. 2 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che il D.P.C.M 11.03.2020 all'art. 1 pone limitazioni all'esercizio delle attività commerciali.

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 4 del 13.03.2020 con la quale si provvedeva tra l'altro a disporre la chiusura dei parchi, giardini e altre aree pubbliche nonché a porre divieti a corollario rivolti ad evitare il formarsi di assembramenti di persone sul territorio e ogni occasione di contatto sociale e interpersonale, foriero di potenziale contagio .

**Rilevato** che, ad onta delle prescrizioni vigenti e dei frequenti appelli alla cittadinanza ad uniformarsi alle disposizioni di cui alla normativa sopracitata, sono state registrate sul territorio comunale condotte non rispettose del divieto di assembramento e delle raccomandazioni previste per evitare la diffusione del

contagio.

**Considerato** anche l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e comunale.

**Ritenuto** conseguentemente necessario adottare ulteriori misure restrittive atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non strettamente necessario dall'abitazione.

**Dato atto** che le misure previste con la presente ordinanza sono coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei citati DPCM, nel rispetto del limite disposto dall'art. 35 del D.L. 2.03.2020 n. 9.

**Ritenuto** pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti e dall'ordinanza sopra richiamati adottare le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto valide fino al 3 aprile sul territorio del comune di Bresso:

1. divieto di utilizzo delle piste ciclabili e dell'uso delle biciclette fatto salvo per motivi di lavoro, di approvvigionamento di generi alimentari e/o farmaceutici;
2. limitazione all'accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta e per un massimo di 10 minuti pro capite a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del detentore e purché quest'ultimo sia in grado di dimostrare nel caso di controllo la proprietà dell'animale o sia in possesso di autocertificazione riportante giustificato motivo della conduzione;
3. divieto di svolgimento di qualsiasi attività sportiva all'aperto comprese quelle individuali e passeggiate nei parchi, giardini e altri luoghi pubblici;
4. divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ivi compresi gli spazi condominiali, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11.03.2020;
5. approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11.03.2020, ed in particolare di generi alimentari e farmaceutici, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare evitando accessi quotidiani alle attività commerciali.

**Visto** l'art. 32 della legge 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

**Visti** gli art. 50 c.5 e 54 c. 4 del D.Lgs n. 267/2000.

**Visto** altresì l'art. 7 – bis c1 e 1-bis del D.Lgs n. 267/2000 secondo il quale:

c.1 *"Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

c. 1-bis *La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco (...omissis)"*

Per quanto in premessa indicato

### **CONFERMA**

le prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 4 del 13.03.2020 con riferimento alle seguenti disposizioni:

1. la chiusura al pubblico del mercato cittadino per tutte le attività merceologiche;
2. la chiusura anticipata delle attività di vicinato presenti sul territorio alle ore 19:30;
3. la chiusura al pubblico dei seguenti giardini:
  - di Via Turati/Toti
  - di Via Archimede/S. Chiara
  - di Via Dante
  - di Via Don Sturzo
  - di Via Roma/Marconi
4. Nei parchi in cui non è possibile la chiusura è vietata la permanenza e l'utilizzo:
  - delle panchine;
  - delle aree gioco e dei tavoli da pic-nic ad essi annessi;
  - delle attrezzature gioco bambini;
  - degli attrezzi dei "percorsi vita"
  - dei giochi delle bocce
5. la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatta eccezione per le inumazioni e tumulazioni;
6. l'accesso al cimitero in occasione del momento della benedizione del sacerdote prima della tumulazione è consentito solo al coniuge, ai parenti di primo grado, ai fratelli/sorelle del defunto che dovranno obbligatoriamente rispettare tutte le prescrizioni sulle distanze da mantenere.
7. il divieto di affissione delle epigrafi funebri;
8. il divieto di bivacco di qualsiasi genere sull'intero territorio;
9. la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 3 Aprile 2020, salvo revoche. Restano aperti al pubblico previo appuntamento e nelle ore antimeridiane nei giorni dal lunedì al venerdì:
  - a) uffici servizi sociali;
  - b) ufficio protocollo;

- c) servizi demografici, esclusivamente per il rilascio di documenti di cui sia comprovata l'urgenza, per le denunce di morte e di nascita;
- d) lo sportello della Polizia locale, esclusivamente per la riconsegna dei veicoli sottoposti a sequestro o rimossi, per la ricezione di denunce e per il rilascio del contrassegno per la circolazione dei disabili.

### ORDINA

per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica in premessa richiamate le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19 **valide fino al 3 aprile 2020** sul territorio del comune di Bresso:

1. divieto di utilizzo delle piste ciclabili e dell'uso delle biciclette fatto salvo per motivi di lavoro, di approvvigionamento di generi alimentari e/o farmaceutici;
2. limitazione all'accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta e per un massimo di 10 minuti pro capite a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle immediate vicinanze dell'abitazione del detentore e purché quest'ultimo sia in grado di dimostrare nel caso di controllo la proprietà dell'animale o sia in possesso di autocertificazione riportante giustificato motivo della conduzione;
3. divieto di svolgimento di qualsiasi attività sportiva all'aperto comprese quelle individuali e passeggiate nei parchi, giardini e altri luoghi pubblici;
4. divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ivi compresi gli spazi condominiali, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita di prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11.03.2020;
5. approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare di generi alimentari e farmaceutici, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare evitando accessi quotidiani alle attività commerciali.

Di stabilire che in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra impartite o confermate con la presente ordinanza verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 oltre alla denuncia penale ai sensi dell'art. 650 codice penale per violazione delle disposizioni di cui ai DPCM dell' 8, 9 e 11 marzo 2020.

Di dare indicazione agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza.

Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti

i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici)

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bresso e in home page sul sito istituzionale.

La presente ordinanza è **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** e sarà **valida sino al 3 Aprile 2020, salvo revoche.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al Comando di Polizia Locale e a tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Segreteria Generale;
- gli uffici comunali per le rispettive competenze;
- Comando di Polizia Locale di Bresso;
- Comando Carabinieri di Bresso;
- Prefettura di Milano.

IL SINDACO

Simone Cairo



